



User

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE
DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE**

(approvato dalla Giunta di Facoltà il 10 luglio 2013 e dall'Assemblea di Facoltà il 24 luglio 2013)

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare disposizioni in ordine alle modalità operative di gestione delle consultazioni per la carica di Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, in modo da garantire il corretto svolgimento delle consultazioni stesse.

Art.2

Indizione delle elezioni

1. Le consultazioni per la carica di Preside della Facoltà sono indette dal Decano dei professori di prima fascia delle strutture dipartimentali afferenti alla Facoltà medesima.

- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
- b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;
- c) entro un mese dall'insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.

2. gli elenchi dei professori e dei ricercatori costituenti l'elettorato attivo e l'elettorato passivo sono richiesti all'Amministrazione centrale in tempo utile.

3. L'indizione delle consultazioni è resa nota mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel sito web della Facoltà e trasmissione dello stesso, a mezzo posta elettronica, agli interessati.

Art. 3

Candidature

1. Ai fini del precedente art.2 comma 1, il Decano convoca tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, in servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà nonché le rappresentanze studentesche per rendere possibile un ampio e indispensabile scambio di vedute tra i membri della Facoltà e consentire la presentazione delle candidature.

2. Le candidature alla carica di Preside sono libere.

3. Possono candidarsi professori ordinari a tempo pieno o professori a tempo definito che dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

4. Possono essere presentate candidature esplicite utilizzando l'apposito Modulo, prima della convocazione di cui al precedente comma 1.

Di tali candidature sarà data opportuna pubblicità.

L'elettore può, comunque, votare per un nominativo che non abbia presentato candidatura esplicita.

Art.4

Elettorato

1. L' elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato attivo compete ai professori di ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della legge 341/90, agli studenti e al personale tecnico amministrativo che fa parte dell'Assemblea di Facoltà.

Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi

a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino



sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

b) il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che, negli ultimi due anni, sia incorso in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

Non hanno diritto all'elettorato quanti ricadono nelle fattispecie previste dal Codice Etico di Ateneo.

Art. 5

Commissione Elettorale

1. Il Decano nomina la Commissione Elettorale che deve essere così composta:
 - ▲ un Presidente, scelto tra i professori Ordinari
 - ▲ un membro, scelto tra i professori Associati
 - ▲ un membro, scelto tra i ricercatori
 - ▲ un membro, scelto tra i rappresentanti degli studenti
 - ▲ un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Art.6

Validità delle consultazioni

1. Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell'Assemblea di Facoltà convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce il seggio.
2. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto.
3. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura del seggio.
4. Le consultazioni sono valide se abbia partecipato un terzo della totalità degli aventi diritto.
5. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione. Qualora non venga raggiunta la maggioranza stabilita, il Decano indice una seconda convocazione, in seguito alla quale è proposto per la nomina a Preside il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei consensi.
6. A parità di voti, viene proposto colui che abbia maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa, viene proposto il più anziano.

Art. 7

Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. E' possibile esprimere una sola preferenza.
3. Nei casi di omonimia tra i candidati, sarà cura dell'elettore indicare cognome e nome.

Art.8

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nel decreto di indizione.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda e della matita per l'espressione del voto.
Egli cura, altresì, che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco nel quale sono, altresì, registrati gli estremi del documento di identità dal medesimo esibito, o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta.
3. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a



riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni.

4. Effettuata la votazione la scheda deve essere ripiegata ed inserita nell'urna.

5. Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio e non abbiano ancora votato.

Art. 9

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono a cura della Commissione Elettorale, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di voto.

La Commissione verifica il numero delle schede e accerta il raggiungimento del quorum previsto. Effettua lo scrutinio delle schede e redige un processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti ricevuti da ciascuno, le schede bianche e le schede nulle.

La Commissione procede, altresì, a:

a) verificare la validità della documentazione

b) esaminare e decidere sugli eventuali reclami inerenti alle operazioni elettorali

c) esaminare e decidere sugli eventuali ricorsi contro i risultati elettorali, da proporre entro il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 10

Il Decano, ricevuta comunicazione del risultato dalla Commissione Elettorale, comunica al Rettore il risultato della consultazione per la successiva nomina.

Art. 11

Pubblicazione dei risultati e ricorsi

Il risultato elettorale è reso pubblico il giorno successivo a quello della votazione anche attraverso il sito web della Facoltà.

Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato, può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.

La decisione è resa pubblica immediatamente e di essa è data notizia al primo firmatario del ricorso.